

**PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI REGIONE LOMBARDIA**

Premesso che:

- ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173" sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e che, per l'individuazione di tali prodotti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
- ai sensi dello stesso decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali;
- tali elenchi devono contenere il nome del prodotto, le sue caratteristiche e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, nonché i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti e infine la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- gli elenchi ed i successivi aggiornamenti sono inviati dalle Regioni e dalle Province autonome al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale;
- vengono individuate le seguenti categorie in cui è possibile classificare i prodotti agroalimentari tradizionali:
  1. Bevande analcoliche, distillati e liquori
  2. Birra
  3. Carne (e frattaglie) fresche e loro preparazione
  4. Condimenti
  5. Formaggi
  6. Grassi (burro, margarina, oli)
  7. Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
  8. Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria
  9. Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche particolari degli stessi
  10. Prodotti della gastronomia
  11. Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro);

È di seguito descritta la procedura per l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia.

### 1. Soggetti che possono presentare la domanda.

La “Domanda di inserimento di un nuovo prodotto agroalimentare tradizionale nell’elenco di Regione Lombardia” e la “Domanda di modifica della scheda tecnica di un prodotto agroalimentare tradizionale già inserito nell’elenco di Regione Lombardia”, rispettivamente allegati B e C, possono essere presentate da produttori, singoli o associati, e da soggetti esperti conoscitori del prodotto che, per formazione o lavoro, abbiano sviluppato una conoscenza approfondita del prodotto stesso.

### 2. Modalità di presentazione della domanda.

Le domande di nuovo inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco, corredate dalla descrizione tecnica del prodotto (allegato D), devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’Ufficio Territoriale Regionale competente (o all’Amministrazione Provinciale di Sondrio per il territorio di propria competenza) entro il 15 luglio di ogni anno. Il soggetto che sottoscrive la domanda garantisce la veridicità dei dati forniti ai sensi del DPR 445/2000.

### 3. Documentazione a corredo della domanda di nuovo inserimento.

La domanda di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia (allegato B) deve essere corredata dalla documentazione redatta secondo l’allegato D “Descrizione tecnica del prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Lombardia”, che contiene in particolare:

- Scheda tecnica del prodotto che contiene informazioni riguardanti:
  - le caratteristiche generali del prodotto (categoria, denominazione, territorio di riferimento);
  - le caratteristiche tecniche del prodotto (materie prime utilizzate, tecnica di produzione, caratteristiche morfologiche, caratteristiche chimico-fisiche, caratteristiche microbiologiche, caratteristiche organolettiche, presentazione, confezionamento, punti critici riguardanti gli aspetti sanitari ed eventuale necessità di deroga, punti critici da tenere sotto controllo nella produzione e nella conservazione del prodotto);
  - gli aspetti riguardanti l’utilizzo del prodotto (tipologia di utilizzo, usi nelle preparazioni gastronomiche);
  - gli aspetti commerciali ed economici (diffusione sul territorio, stima della produzione, prospettive di sviluppo sul mercato, canali di commercializzazione);
  - gli aspetti storici, relativi alle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura praticate sul territorio regionale da almeno venticinque anni, in maniera omogenea e secondo regole tradizionali. A corredo di tale relazione storica possono essere forniti tutti gli elementi ritenuti utili al fine di caratterizzare il prodotto, come immagini storiche e più recenti riguardanti il prodotto stesso e il processo produttivo, documenti e pubblicazioni storiche (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il prodotto), materiale divulgativo o promozionale come opuscoli, depliant, menu, locandine, immagini di manifesti o volantini di fiere o sagre;

➤ Schede del consumatore (numerate, riferite ad almeno 10 consumatori differenti), con informazioni sulla tipologia dei consumatori intervistati, sulle modalità del consumo e sui canali di acquisto.

4. Documentazione a corredo della domanda di modifica della scheda tecnica di un prodotto già iscritto all'elenco.

La modifica della scheda tecnica può essere richiesta al fine di tutelare la tradizionalità del prodotto, apportando accorgimenti che non snaturino le caratteristiche peculiari del prodotto stesso. Ogni modifica si riferisce esclusivamente agli aspetti indicati nella scheda tecnica del prodotto riportata nell'ultima revisione, approvata e pubblicata sul BURL.

Ogni modifica deve essere descritta e motivata nel modulo di domanda.

A corredo della domanda di modifica deve essere presentata la scheda tecnica del prodotto opportunamente revisionata e contenuta nell'allegato D "Descrizione tecnica del prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Lombardia".

Per la domanda di modifica della scheda tecnica non è richiesta la compilazione delle schede del consumatore.

## 5. Istruttoria

A seguito della ricezione della domanda di nuovo inserimento o di modifica della scheda tecnica, corredata dalla apposita documentazione, l'Ufficio Territoriale Regionale competente o l'Amministrazione Provinciale di Sondrio per il territorio di propria competenza provvedono a istruire la pratica allo scopo di valutare la conformità della documentazione fornita alle disposizioni vigenti.

L'esame del dossier può comportare, se del caso, la richiesta di integrazioni e chiarimenti al soggetto che ha presentato la domanda.

Nel caso di prodotti interessati da richieste di deroga ai sensi del D.Lgs. n.173/98 art. 8 comma 2, la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, di seguito DGA, trasmette l'informazione alla Direzione Generale Welfare.

Entro il 30 ottobre l'Ufficio Territoriale Regionale competente o la Provincia di Sondrio per il territorio di propria competenza informano il soggetto che ha presentato la domanda sull'esito dell'istruttoria e trasmettono la documentazione alla DGA che, verificata la completezza della documentazione, aggiorna con atto dirigenziale l'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Il Decreto del Dirigente viene pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e inviato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del turismo entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

In caso di riscontro di un'effettiva assenza sul territorio di prodotti agroalimentari già in inseriti in elenco, Regione Lombardia si riserva la facoltà di cancellare dall'elenco le produzioni inesistenti e ne dà opportuna informazione pubblica.